

TESTO UNICO SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Schema di decreto legislativo ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 123

(documento di lavoro presentato dai Ministeri del Lavoro e della Salute
 aggiornato al 10 gennaio 2008)

Le principali modifiche sono:

Riferimento	Modifiche principali e loro evidenziazione	Note
Riferimenti	Tipologie delle modifiche principali	Note
Generali positive	<ul style="list-style-type: none"> ⇒ Reintrodotta la valutazione di tutti i rischi ⇒ Introdotto il divieto di consulenza per chi fa vigilanza ⇒ Introdotto il ruolo degli RLS territoriali e di sito ⇒ Aumentato il ruolo delle parti sociali 	Modifiche tutte: ⇒ condivise ⇒ richieste da CIIP e altre OO.
Generali Insufficienti	⇒ mancano riferimenti ai contenuti Art. 2087 C.C.	da recepire
	⇒ manca previsione destinazione introiti economici sanzioni pecuniarie a informazione e vigilanza ASL	v. Legge 123, Art. 1, c.ma 1, lett, f) 6
	⇒ manca previsione campagna informativa nazionale. "Settimana" + "Bilanci pubblici degli Enti preposti"	v. OdG n. 33 e 34 della Camera
Articolo 1 Finalità	Inserito il riferimento alle "lavoratrici" (oltre che ai lavoratori) e alla età	Modifica richiesta da CIIP e da altri
Articolo 2 - Definizioni	<i>Lettera f) «RSPP»:</i> Inserito il rapporto gerarchico diretto del RSPP al datore di lavoro, art. 2, c. 1, lettera f) il RSPP "persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali ... designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio SPP	Modifica condivisa e storica richiesta della CIIP
	<i>Lettera h) «medico competente»:</i> modificata la definizione in: medico in possesso di uno dei titoli e requisiti, che collabora, ..., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;	Modifica condivisa e storica richiesta della CIIP
	<i>Lettera o) «valutazione dei rischi»:</i> inseriti i riferimenti a "tutti i rischi" e a misure "atte", diventa: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e...;	Modifiche tutte: ⇒ richieste dalla CIIP ⇒ positive, condivise
	<i>Lettera r) «norma tecnica»:</i> modificata la definizione in: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organiz...	Modifica condivisa e richiesta
	<i>Lettere oltre la v):</i> non inserite altre definizioni (es. norme salvavita, infortunio significativo, pericolo, ergonomia,...)	Sarebbero utili ulteriori definizioni

Riferimento	Modifiche principali e loro evidenziazione	Note
Articolo 3 <i>Campo di applicazione</i>	Alcune importanti modifiche che eliminano alcuni rinvii a decreti per alcuni settori e attività particolari, es. trasporti, Università, ecc.	Modifica condivisa e richiesta da noi e da altre OO.
Articolo 4 <i>Computo dei lavoratori</i>	Poche e insufficienti modifiche al computo del numero dei lavoratori	Occorre introdurre ulteriori miglioramenti
Articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Poche modifiche; inseriti aumento del ruolo delle parti sociali	Aumento ruolo parti sociali
Art. 10-bis	Non inserita l'individuazione delle grandi e storiche Associazioni che si occupano di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro, definendone i requisiti	Recepire almeno gli OdG n. 29 e 30 di Camera e Senato!!!
Articolo 12 <i>Interpello</i>	Migliorato il comma 3, ma in modo ancora insufficiente (è una decisione importante, poiché potrebbe causare una possibile eliminazione delle conseguenze penali a fronte di interpelli, senza salvaguardia dei poteri della Magistratura e degli Organi di vigilanza)	Modifica apprezzata ma NON sufficiente V, OdG Camera n. 19 e 20 e richieste di CIIP e di altre OO.
Articolo 13 <i>Vigilanza</i>	comma 1.: La vigilanza per le strutture sanitarie (SSN) è affidata e sarà svolta dall' ISPESL comma 5. divieto di consulenza per chi fa vigilanza. <i>Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.</i>	Modifiche condivise e storiche richieste di CIIP e di altre OO.
Articolo 15 <i>Misure generali tutela</i>	⇒ Reintrodotto il criterio di "tutti i rischi"	Modifica condivisa e richiesta da CIIP
Articolo 16 <i>Obblighi indelegabili del datore</i>	Introdotta, tra gli obblighi in delegabili a carico del datore di lavoro: d) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.	Modifica condivisa e storica richiesta della CIIP
Articolo 17 <i>Obblighi del datore e del dirigente</i>	Alcune importanti modifiche ma ne necessitano altre	Positiva la consegna tempestiva del DVR al RLS e registraz. infortuni 1 giorno
Articolo 18 <i>Obblighi del preposto</i>	Una importante modifica: l'obbligo di corsi di formazione per i preposti	Modifica condivisa e storica richiesta della CIIP
Articoli 19, 20, 21, 22, 23	Nessuna modifica	Nessuna modifica

Consulta le "Riviste della Prevenzione":
 → http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

Riferimento	Modifiche principali e loro evidenziazione	Note
Articolo 24 <i>Obblighi del medico competente</i>	Rimane negatività di 1 visita l'anno e senza concordarla con RLS e RSPP Altre modifiche accettabili	Occorre riportare l'obbligo a 2 visite, riduzione da concordare con RLS
Articoli 25-Appalti e 26- qualific.	Nessuna modifica	E' possibile migliorare la qualificaz. imprese
Articolo 27 <i>valutazione dei rischi</i>	⇒ lett. a): re-introdotta la valutazione di tutti i rischi ⇒ lett. f): recepimento ma informa insufficiente del divieto di utilizzo di lavoratori "interinali" in caso di rischi particolari ⇒ comma 3: recepito riferimento ad ogni altra norma relativa alla tutela dell'igiene, salute e sicurezza lavoro ⇒ corretto riferimento ai Rischi psicologici ma rinvio ad decreto: "effettuata secondo le metodologie individuate con accordo in sede di conferenza permanente"	Modifica richiesta dalla CIIP Modifica insufficiente Modifica richiesta dalla CIIP Modifica utile ma insufficiente
Articolo 28 <i>Modalità di valutazione dei rischi</i>	⇒ inserito un corretto e giusto riferimento alla rielaborazione a seguito di infortuni significativi	Modifica condivisa e richiesta da CIIP
Articolo 29	Nessuna modifica	
Articolo 30 <i>Modelli 231 organizzazione e di gestione</i>	Miglioramento della precedente indicazione, ma permane non accettabile presunzione di conformità degli standard OHSAS 18001 ai requisiti del D.Lgs. 231/2000, mentre alcuni requisiti del modello D.Lgs. 231 non sono ricompresi nelle 18001 (es. Organo di vigilanza, aspetti sanzionatori, conformità alle norme italiane,)	v. OdG. N. 21 e 22 Camera . Limitare presunz. requisiti a quelli effettivamente conformi e compresi
Articolo 31 <i>Servizio SPP</i>	Inserite 2 modifiche migliorative e 2 non recepite ⇒ Non migliorato comma 2: SPP adeguato, tra cui RSPP Migliorato il comma 6, con modifiche: ⇒ nelle lettere e) ed f) si fa riferimento a tutti i lavoratori eliminando la parola "dipendenti" della precedente stesura ("lavoratori dipendenti"), che avrebbe portato a non computare tutti i lavoratori equiparati ma non dipendenti ⇒ reintrodotto l'obbligo di avere il RSPP sempre interno in Ospedali e case di ricovero , obbligo non ricompreso nella precedente stesura, e come è oggi con il 626/94 ⇒ non è inserito obbligo di RSPP interno per aziende con oltre 1000 lavoratori e dei trasporti oltre 50 lavoratori	non recepita modifica positiva modifica positiva non recepita
Articoli 32, 33 e 35	Nessuna modifica	

Riferimento	Modifiche principali e loro evidenziazione	Note
Articolo 34 Datore/RSPP	Rimane <i>sostanzialmente</i> il testo precedente, che prevedeva nuovi obblighi formativi e di aggiornamento . L'unica modifica è il rinvio alla Conferenza Stato-Regioni per definire la tipologia/durata dei Corsi per i datori di lavoro che assumono l'incarico di RSPP	Testo è migliorativo rispetto al 626/94. Però è utile definire un n. di ore minimo di formazione/agg.
Articolo 35	Nessuna modifica al testo sulla Riunione periodica	Nessuna modifica
Articoli 36 e 37 Informazione Formazione lavoratori	una modifica positiva: obbligo di formazione per i preposti servono ulteriori miglioramenti , rinviati – <i>sembra</i> – ad un apposito gruppo di lavoro costituito da esperti del Governo, delle Regioni e delle -parti sociali	Attesi ulteriori miglioramenti
Articoli 38, 39, 40, 41, 42 Medico C. e sorveglianza	Una modifica significativa: il divieto per il Medico competente di svolgere consulenza se è assegnato a uffici che svolgono la vigilanza.	Modifica condivisa e richiesta da CIIP per tutti i soggetti
Articoli 43, 44, 45, 46 Emergenze	Nessuna modifica alle norme su Emergenza, Primo Soccorso, e lotta antincendio	Nessuna modifica
Articoli 47, 48, 49 e 50 RLS aziendale di sito e territoriale	E' un testo già fortemente innovativo rispetto all'attuale 626/94, in particolare per l'art. 48 sul RLS territoriale (RLST): "Il rappresentante esercita le attribuzioni ... con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza ..." ovviamente per le aziende che non hanno il RLS	Molto Innovativo Ma è' utile specificare meglio il diritto di accesso a tutte le aziende del territorio che non hanno il RLS.
Articoli 51 e 52 Org. Parità.	E' un testo già fortemente innovativo rispetto all'attuale 626/94, in particolare per l'art. 52, che istituisce un FONDO per il sostegno ai RLS territoriali e alla pariteticità, gestito dall'INAIL e pagato dalle aziende che non hanno il RLS	Molto Innovativo
Articoli 53 e 54 tenuta doc.	Nessuna modifica alle norme sulla tenuta della documentazione	

Consulta le "Riviste della Prevenzione:

→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp



INTESI DEL TESTO PRESENTATO IL 10 GENNAIO 2008

Nell'allegato sono evidenziate le modifiche principali apportate dai Ministeri rispetto alla bozza presentata il 10/12/2007

TITOLO I

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza **delle lavoratrici e** dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, **di età** e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, **a cui risponde**, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera j) del presente articolo;

h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, **che collabora**, secondo quanto previsto all'articolo 28, comma 1, lettera b), con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria **e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto**;

n) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, **con la partecipazione delle parti sociali**, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;

o) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata **di tutti i rischi** per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle **misure atte** a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

r) «norma tecnica»: specifica tecnica, **approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;**

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute e della funzione pubblica **sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Analoga procedura riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali . Fino alla scadenza del termine di cui al precedente periodo sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.** Decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui al presente decreto.

4 bis. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario.

4 ter. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.

5. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativo e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai **disabili.**

CAPO II

SISTEMA ISTITUZIONALE

Articolo 5

Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(rif.: art. 1, comma 2, lett. i, prima parte e art. 1 comma 2 lett. g, prima parte, l. n. 123/2007)

1. È istituito, presso il Ministero della salute, che lo presiede, il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Esso è composto da: due rappresentanti del Ministero della salute, due del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattro delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. **Al Comitato partecipano, con funzione consultiva, un rappresentante dell'INAIL e uno dell'ISPESL.**

2. Il Comitato di cui al comma 1, al fine di garantire la più completa attuazione del principio di leale collaborazione tra Stato e regioni, ha il compito di:

f) individuare le priorità della ricerca in tema di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori

Con riferimento a quanto previsto alle lettere a), b), e), f) è garantito il confronto con le parti sociali anche ai fini della verifica, con cadenza almeno annuale, dell'attuazione delle azioni intraprese.

Consulta le "Riviste della Prevenzione:

→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp



Articolo 6

Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
(rif.: art. 1, comma 2, lett. i, seconda parte, l. n. 123/2007; art. 26 d.lgs. n. 626/1994)

1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:
- a. un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la presiede;
 - b) **otto rappresentanti delle regioni e delle province autonome** di Trento e di Bolzano designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
 - c) **otto esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori** comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - d) **otto esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro**, anche dell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Articolo 8

Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
(rif.: art. 1, comma 2, lett. n e o, l. n. 123/2007)

3. Il SINP risiede presso l'INAIL, che ne garantisce la gestione tecnica ed informatica e, a tal fine, è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

4. Con decreto dei Ministeri del Lavoro e della previdenza sociale e della Salute, di concerto con il Ministero per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, acquisito il parere della Conferenza Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, verranno definite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati. Tali regole saranno definite nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e tenuto conto dei contenuti del Protocollo di intesa sul Sistema Informativo Nazionale Integrato per la Prevenzione nei luoghi di lavoro.

5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera e).

Articolo 9

Sistema delle amministrazioni e degli enti statali aventi compiti di prevenzione e formazione

(rif.: art. 1, comma 2, lett. q, seconda parte, l. n. 123/2007)

Omissis

Articolo 12

Interpello

(rif.: art. 1, comma 2, lett. v, l. n. 123/2007)

1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al successivo comma, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro.
2. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissione per gli interpelli composta da due rappresentanti del Ministero del lavoro e previdenza sociale, due rappresentanti del Ministero della salute e quattro rappresentanti delle Regioni e Province autonome. Qualora la materia oggetto di interpello investa competenze di altre amministrazioni pubbliche la Commissione è integrata con rappresentanti delle stesse.
3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 **costituiscono criteri di orientamento** nell'esercizio delle attività di vigilanza.

Articolo 13

Vigilanza

(rif.: art. 23 d.lgs. n. 626/1994)

1. La vigilanza sulla applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, **dall'ISPEL limitatamente alle strutture sanitarie del Sistema Sanitario Nazionale**, nonché per il settore minerario, fino all'effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.

10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino ad euro cinquantamila.

11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo ..., le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza in materia.¹

¹ Nell'articolo sulle abrogazioni prevedere: "Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248."

CAPO III

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

SEZIONE I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Articolo 15

Misure generali di tutela

(rif.: art 3 d.lgs. n. 626/1994; art. 4 d.lgs. n. 277/1991)

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
- la valutazione di **tutti i rischi** per la salute e sicurezza;

Articolo 16

Obblighi del datore di lavoro non delegabili

(rif.: art 4 d.lgs. n. 626/1994)

1. Il datore di lavoro deve:
- effettuare la valutazione di tutti i rischi;
 - elaborare il documento conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
 - designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi²;
 - nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.**
2. Il datore di lavoro non può delegare gli obblighi previsti dal presente articolo.

Consulta le "Riviste della Prevenzione:

→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp



² Ove nel testo si dica "nominare" con riferimento al servizio di prevenzione e protezione si dovrà procedere a usare l'espressione "designare"; ovviamente, ove si parli di "nomina" si dovrà scrivere "designazione".

Articolo 17 - *Obblighi del datore di lavoro e del dirigente*

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3 e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

c) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione **e il medico competente;**

g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

k) **consentire** ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

l) consegnare **tempestivamente** al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla successiva lettera o);³

m) elaborare il documento di cui all'articolo 25, comma 3 **e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione**, consegnarne **tempestivamente** copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;⁴

o) comunicare **all'INAIL, a fini statistici e informativi**, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento **e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;**

Articolo 18 - *Obblighi del preposto*

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Articolo 24 - *Obblighi del medico competente*

1. Il medico competente:

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. **Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;**

c bis) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, con salvaguardia del segreto professionale;

c ter) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;

l) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

³ Prevedere, nel Titolo dedicato all'apparato sanzionatorio, una sanzione per omesso adempimento da parte dei datori di lavoro dell'obbligo di consegna. Per converso, ricordarsi di disciplinare – nella parte relativa alle attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 50) – le modalità di consultazione dei documenti di cui alla lettera m) prevedendo le relative sanzioni.

⁴ Prevedere, nel Titolo dedicato all'apparato sanzionatorio, una sanzione per omesso adempimento da parte dei datori di lavoro dell'obbligo di consegna.

SEZIONE II

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Articolo 27

Oggetto della valutazione dei rischi

(rif.: art. 4 d.lgs. n. 626/1994)

1. La valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*), deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, **ivi compresi quelli psicologici** riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati all'organizzazione del lavoro, alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri paesi ed alla tipologia contrattuale utilizzata, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

2. Il documento di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *b*), redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di **tutti i rischi** per la sicurezza e la salute connessi all'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera *a*);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

f) **l'eventuale individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedono una riconosciuta capacità professionale, alle quali non possono essere adibiti lavoratori utilizzati mediante contratto di somministrazione di cui all'articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, con contratto di apprendistato di cui all'articolo ... e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, di lavoro a progetto di cui all'articolo 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, e i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, n. 3, codice di procedura civile.**

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto legislativo **e in ogni altra norma relativa alla tutela dell'igiene, della salute e della sicurezza sul lavoro.**

4. La valutazione dei rischi psicologici è effettuata secondo le metodologie individuate con accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Articolo 28 - *Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi*

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione **o a seguito di infortuni significativi** quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

5. **I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori possono autocertificare** l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi di cui al presente articolo e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati fino a che non vengano individuate procedure standardizzate di effettuazione della predetta valutazione elaborate dalla Commissione di cui all'articolo 6 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2010. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) e g).

Articolo 30 - *Modelli di organizzazione e di gestione*

1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.

3. Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4. L'impresa deve, altresì, attivare un autonomo sistema di supervisione e controllo sullo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o dello standard OHSAS 18001 **si presumono conformi** ai requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione dei modelli di cui al presente articolo è obbligatoria per:

- a) i datori di lavoro che occupino oltre 1000 lavoratori;
- b) aziende estrattive ed altre attività minerarie;
- c) aziende per la fabbricazione e il deposito separato di polveri e munizioni con almeno 10 lavoratori;
- d) le centrali termoelettriche;
- e) gli impianti e i depositi nucleari;
- f) le strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.

7. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

SEZIONE III SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

(rif.: art. 10 d.lgs. n. 626/1994; art. 7, comma 7, direttiva n. 89/391/CEE)

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato ..., ⁵ dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto di quanto individuato mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. **Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997.**

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma.

⁵ rif.: Allegato I del d.lgs. n. 626/1994.

SEZIONE IV FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Articolo 37

Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

(rif.: art. 22 d.lgs. n. 626/1994; art. 12 direttiva n. 89/391/CEE)

4 bis. I preposti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

7. Le modalità, la **durata** e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi: *a)* principi giuridici comunitari, costituzionali e civilistici; *b)* legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro; *c)* principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; *d)* definizione e individuazione dei fattori di rischio; *e)* valutazione dei rischi; *f)* individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; *g)* aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; *h)* nozioni di tecnica della comunicazione. La durata minima dei corsi è di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico.

SEZIONE V SORVEGLIANZA SANITARIA

Articolo 39

Svolgimento dell'attività di medico competente

3. Il dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di medico competente.

Articolo 41

Sorveglianza sanitaria

(rif.: art. 16 d.lgs. n. 626/1994; art. 14 direttiva 89/391/CEE)

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:

- a)* nei casi previsti dalla normativa vigente;
- b)* ove la valutazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), la individui quale misura specifica di prevenzione e protezione
- c)* qualora il lavoratore ne faccia richiesta **e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.**

SEZIONE VI
GESTIONE DELLE EMERGENZE
OMISSIS

SEZIONE VII
CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Articolo 48

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47, comma 2, è individuato con le modalità di elezione o designazione previste da accordi collettivi nazionali conclusi dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Il rappresentante di cui al comma 1 esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 con riferimento a tutte le unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza, ad esclusione di quelle nelle quali il rappresentante per la sicurezza sia stato eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. A tal fine accede alle predette unità produttive nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 1.

Articolo 49

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo

1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
 - a) sistemi portuali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sedi di autorità portuale;
 - b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18 ottobre 2006, n. 3858;
 - c) impianti siderurgici con più di 400 lavoratori;
 - d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno intesa quale entità presunta dei cantieri rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere
2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.
3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma 2 nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.
4. **Fermo restando quanto previsto al comma 1, in ulteriori contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri con complesse problematiche legate alla interferenza delle rispettive lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 150 è istituito il coordinamento dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, che si effettua secondo le modalità individuate dalla contrattazione collettiva.**

Articolo 52

Sostegno ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità

1. Al fine di supportare le attività delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza territoriali e degli organismi paritetici è costituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il fondo di Sostegno ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità al quale concorrono le aziende che si avvalgono dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.

2. Le modalità di finanziamento e funzionamento del fondo di cui al comma 1 sono disciplinate con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, adottato, previa consultazione con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Consulta le "Riviste della Prevenzione:

→ http://www.amblav.it/offerte_speciali.asp

